



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 128 del 05-12-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO
ASSUNZIONI TRIENNIO 2020/2022.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **dicembre** alle ore 10:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

PIANA Gian Carlo	<i>SINDACO</i>	Presente
Carminati Fabio	<i>VICE SINDACO</i>	Assente
Parati Massimo	<i>ASSESSORE</i>	Presente
SIGNORELLI Serena	<i>ASSESSORE</i>	Assente
DANESI Sabina	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Avv. Federica PARRINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo PIANA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ASSUNZIONI TRIENNIO 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata puntualmente verificata attraverso il confronto con i Responsabili dei Servizi dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs 165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale **2020-2022**, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

VISTO:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa; - l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico

- addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- il D.Lgs 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

VALUTATE le disposizioni transitorie dettate dall'articolo 22, comma 1, del D.Lgs n. 75/2017 che dispone che le Linee Guida della Funzione Pubblica debbano essere adottate entro il 90 giorni successivi alla entrata in vigore del provvedimento, cioè entro il 22 settembre, termine che non è ovviamente imperativo. Si stabilisce inoltre che, in fase di prima applicazione, il divieto per le PA di effettuare assunzioni di personale in caso di mancata adozione del piano triennale del fabbisogno è scattato a partire dal 30 marzo 2018.

Che in base alla nuova normativa il documento prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, una valenza triennale. In assenza di nuove disposizioni si ritiene che questo documento deve continuare ad essere allegato al DUP, documento unico di programmazione. E ciò anche in considerazione della finalità di documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizza il DUP. La dotazione organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale: la dotazione organica discende a questo punto dal documento di programmazione del fabbisogno di personale.

DATO ATTO:

- che in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l'art. 36 D.Lgs 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e, l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge 296/2006 l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- che ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato

conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;

- che l'art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente per assunzioni con procedure ordinarie; - che l'art.17 del D.L. n.113/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 160/2016, ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico, al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole infanzia e negli asili nido degli enti locali;
- che le ultime modifiche normative sono intervenute con la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016), con il D.L. n. 244/30.12.2016 di proroga e definizione dei termini, con la legge n. 48 del 18.4.2017 di conversione del D.L. n. 14/2017 e con il D.L. n. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, (tra le novità di rilievo da evidenziare anche i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 e della Sicilia n. 68/2017).

RILEVATO:

- che, per quanto sopra detto, è necessario procedere alla rideterminazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2020/2022, in quanto in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati approvati emendamenti che incidono sugli ambiti assunzionali degli enti locali come di seguito riportato:

Capacità assunzionali ordinarie:

- I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissesati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017. Se non rispettano tale rapporto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente. I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti potranno nel 2018 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 90% dei risparmi delle cessazioni del 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissesati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e se sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate; nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se rispettano solamente il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissesati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e non sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett. d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate. Se non rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al citato Decreto del Ministero dell'Interno possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

Le disposizioni sono contenute nell'articolo 1, comma 228 della legge n. 208/2015, per come modificato da ultimo dal D.L. n. 50/2017.

I Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti possono dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 ovvero, per una interpretazione analogica delle disposizioni di cui alla legge n. 208/2015, nel rispetto del tetto di spesa dei cessati. Le Unioni dei Comuni, le Comunità Montane ed i Comuni nati a seguito di fusioni possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% della spesa dei cessati nel 2016 ovvero nel rispetto del tetto di spesa dei cessati.

Si ricorda che è consolidata la lettura per cui sia le capacità assunzionali che il costo delle nuove assunzioni debbano essere sempre calcolate su base annua.

Capacità assunzionali dei vigili:

Sulla base delle previsioni dell'articolo 7 del D.L. n. 14/2017, per come convertito dalla legge n. 48/2017, le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni di vigili utilizzando un budget specifico, che è pari a quello previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 90/2014;

Nel 2017 si può utilizzare lo 80% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2016;

Nel 2018 si può utilizzare il 100% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2017, e così per il 2019, il 100% della spesa per le cessazioni nel 2018;

RISCONTRATO:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- che è stata effettuata l'adozione del piano delle azioni positive (art. 48, D.Lgs n. 198/2006);
- l'assenza di personale utilmente collocato in graduatorie valide (da interpretare sulla base dell'art. 91, comma 4, D.Lgs 267/2000) e di vincitori di concorsi non assunti;
- che dalla ricognizione effettuata presso tutti i responsabili di servizio, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.Lgs 165/2001, non risulta presso l'Ente personale in eccedenza o in sovrannumero;
- che nel triennio non sono previste cessazioni;

ACQUISITI i pareri in ordine *alla regolarità tecnica e contabile* espressi dai responsabili dei settori ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTO il Parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 19 comma 8 della Legge 488/2001 e ss.mm.ii., reso in data 04/12/2019 prot. n. 8137;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano

DELIBERA

1. **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la Programmazione triennale di fabbisogno di personale a tempo indeterminato 2020/2022 come segue:

Anno 2020 – Mobilità esterna ordinaria di cui art. 30 D. Lgs. 165/2001 per l'assunzione di un Istruttore Tecnico, Cat. C1 – part time 20 ore settimanali, presso l'Area III Gestione del Territorio; Mobilità esterna ordinaria di cui art. 30 D. Lgs. 165/2001 per l'assunzione di un Istruttore Direttivo/Amministrativo, Cat. D1/C1, presso l'Area IV Demografica;

Anno 2021 – nessuna assunzione

Anno 2022 – nessuna assunzione

3. **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Documento Unico di Programmazione 2020/2022.
4. **DI DARE ATTO** che il Piano Triennale Azioni Positive è stato approvato con precedente deliberazione in data odierna;
5. **DI DARE ATTO** che dalla verifica non vi è personale in eccedenza;
6. **DI DARE ATTO** che con il presente atto sarà rispettata la riduzione tendenziale delle spese di personale prevista dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, così come modificata dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010;
7. **DI PRECISARE** che il presente atto rispetta i principi in materia di organizzazione dell'Ente fissati dallo Statuto Comunale vigente ed i criteri generali per l'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
8. **DI DARE ATTO** che nello schema di Bilancio 2020/2022 sarà prevista la spesa conseguente alla presente deliberazione;
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai Responsabili di Area, alle OO.SS. e alle R.S.U. aziendali.

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SINDACO
Gian Carlo PIANA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Federica PARRINO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 12-12-2019

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 22-12-2019

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO
